

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAROLI, BONALUMI, BIANCHI FORTUNATO, CRISTOFORI, CACCIA, GAITI, GAROCCHIO, LUSSIGNOLI, ROCELLI, SANESE

Presentata il 23 gennaio 1980

Interpretazione autentica dell'articolo 41 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per alcune categorie di lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 41 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, stabiliva che con regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, su proposta del comitato speciale dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, potessero essere esonerati dall'obbligo di tale assicurazione speciali categorie di lavoratori per le quali non fosse possibile un regolare controllo della disoccupazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, n. 480, venivano esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori soci di cooperative, carovane, gruppi ed altre associazioni esercenti attività complementari del traffico, in quan-

to i lavoratori medesimi fossero occupati nei lavori assunti dalle cooperative, o dagli altri organismi e da questi retribuiti.

Le indicate norme — legislativa la prima e amministrativa la seconda — hanno la finalità di rendere più facile la prestazione di lavoro in forma associata, evitando il carico di contribuzione nei casi in cui potesse diventare particolarmente gravoso.

L'esperienza recente dimostra che parecchie cooperative svolgono la loro opera con carattere di continuità presso grosse aziende, ove si occupano di trasporti interni, di lavori di carico e scarico ed altre attività.

Per tali categorie di lavoratori si verificano le condizioni previste dalla legge e dalla ormai consolidata giurisprudenza

della Corte Costituzionale, per l'assoggettamento all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

E venuta meno peraltro l'impossibilità ed anche la difficoltà di accertamento dello stato di disoccupazione dei lavoratori aderenti a tali organismi, poiché le prestazioni di lavoro sono rigorosamente registrate sui libri previsti per altre forme di assicurazione obbligatoria (contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, per l'invalidità e vecchiaia, ecc.).

Pertanto, mentre appare utile che a detti lavoratori venga mantenuto l'esonero dall'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, appare altresì equo che a questo esonero venga attribuito il significato letterale di facoltà di sottrarsi all'obbligo o di sottomettersi.

Purtroppo sia l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sia qualche magistrato danno della espressione « esonero » una interpretazione equivalente ad esclusione, privando così della copertura del rischio della disoccupazione involontaria,

lavoratori che si differenziano dagli altri solo per la circostanza di prestare il loro lavoro nella forma associata prevista e favorita dalla Costituzione (articolo 45).

Occorre pertanto l'emanazione di una norma interpretativa che stabilisca in maniera inequivoca il diritto dei lavoratori soci di cooperative ad assoggettarsi alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Conseguenza dell'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione è stata anche l'esclusione dagli sgravi degli oneri sociali, realizzando l'ulteriore assurda discriminazione tra una impresa che svolge lo stesso lavoro con dipendenti e una impresa cooperativa.

Occorre quindi anche l'emanazione di norma interpretativa dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, della legge di conversione e delle successive modificazioni ed integrazioni.

I due articoli della proposta riguardano appunto l'interpretazione autentica delle norme legislative indicate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1963, n. 1155, deve essere interpretato nel senso che, con decreto presidenziale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, alcune categorie di lavoratori possono essere esonerati dall'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, salva la facoltà di non avvalersi dell'esonero e di assoggettarsi all'obbligo assicurativo.

ART. 2.

L'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere interpretato nel senso che gli sgravi degli oneri sociali devono essere riconosciuti alle cooperative ed organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, esercenti attività complementari del traffico, che si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e che abbiano chiesto di non avvalersi dell'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i soci lavoratori.